

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sestenibili Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA: la nota n°56/2021/LC/mm-cg, in data 06/08/2021, con cui l'S.S.D. VENICE MARATHON CLUB a.r.l. di Venezia-Mestre (VE) ha comunicato l'intenzione di svolgere la manifestazione podistica denominata "5° CMP Venice Night Trail", in programma sabato 28 agosto 2021;
- VISTA: la nota protocollo n°12822, in data 25/08/2021, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato il proprio nulla osta di competenza ai fini demaniali marittimi, autorizzando l'occupazione delle aree demaniali di competenza interessate dall'organizzazione della manifestazione di che trattasi;
- VISTO: l'esito della riunione di coordinamento indetta dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. per il giorno 05/08/2021;
- **CONSIDERATO:** che il percorso della manifestazione ricade parzialmente in area portuale aperta al pubblico;
- RITENUTO: opportuno modificare la circolazione veicolare nelle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione in epigrafe emarginata, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti;
- VISTA: la propria Ordinanza n°150/2009, in data 21/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;
- VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii. "Riordino della legislazione in materia portuale";
- **VISTI:** gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n°285 in data 30/04/1992, recante "*Nuovo Codice della Strada*";
- VISTI: gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 50, 80 e 89 del relativo Regolamento di esecuzione (parte prima);

RENDE NOTO

che il giorno sabato **28 agosto 2021**, dalle ore 21:00 alle ore 24:00 circa, si svolgerà la manifestazione podistica non competitiva denominata "**5° CMP Venice Night Trail**" - con partenza ed arrivo al Terminal 123 della Stazione Marittima di Venezia – la quale interesserà il tratto di strada portuale interno alla Stazione Marittima (tra la dorsale Piave e Via Palazzo) e quello compreso tra San Basilio e Sant'Andrea (Campo Stazione San Basilio – Ramo Santa Marta – Varco Sant'Andrea), meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza;

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione alla circolazione veicolare)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", le strade all'interno dell'ambito portuale della Stazione Marittima (tra la dorsale Piave e Via Palazzo) e quelle comprese tra San Basilio e Sant'Andrea (Campo Stazione San Basilio – Ramo Santa Marta – Varco Sant'Andrea), sono interdette alla circolazione veicolare.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica ai veicoli della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza, del Gruppo Ormeggiatori del porto di Venezia e dei mezzi di soccorso che dovranno, comunque, transitare alla velocità minima consentita lungo il percorso predisposto dall'Ente organizzatore.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'Ente organizzatore della manifestazione)

L'Ente organizzatore della manifestazione deve ottemperare alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa richiamata che qui si richiamano integralmente:

- a. posizionare idonea segnaletica temporanea di interdizione della circolazione veicolare e indicazione di eventuali percorsi pedonali alternativi per i non partecipanti alla manifestazione;
- b. predisporre, lungo il percorso, un congruo numero di movieri, con particolare riguardo ai tratti di strada posti nelle vicinanze di parcheggi e/o zone di attraversamento pedonale;
- c. predisporre misure per garantire, in qualsiasi momento, il transito dei veicoli di servizio e di soccorso di cui al precedente articolo;

d. ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo

e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

e. al termine della manifestazione rimuovere la segnaletica temporanea installata,

ripristinando quella esistente lungo l'intero percorso, nonché all'asporto di eventuali

materiali e rifiuti derivanti dall'allestimento e svolgimento della manifestazione

stessa.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto

Legislativo n. 285/92 e ss.mm./.ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono

derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza

che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione

nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale

www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

Amm. Isp. (CP) Piero F-LuIZZARI (Firma digitale apposta ai sense et 0.Lgs. n°82/2005

e delle discendenti disposizioni attuative)

3



